

(N. 2403)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

e col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1958

Limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — I limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, fissati dalla legge 29 marzo 1951, n. 210, e riportati, per i sottufficiali in servizio permanente, nella tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, si sono rivelati, ad oltre sei anni dalla loro adozione, troppo bassi e tali da costituire per gli interessati motivo di grave preoccupazione, specie per gli appuntati ai quali, in atto, si applica il limite di età di 48 anni.

Questi ultimi, infatti, quasi tutti ammogliati e con figli ancora in tenera età, vengono a tro-

varsi, una volta in congedo, nell'impossibilità di sopperire ai bisogni fondamentali della esistenza, data l'esiguità della pensione e l'enorme difficoltà di trovare una nuova occupazione.

D'altra parte, alle diversità già esistenti, per cui i sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito cessano dal servizio all'età, unica per tutti i gradi, di 55 anni — pari al limite stabilito per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri — ed il personale della Pubblica sicurezza fruisce di limiti che vanno da 60 anni per i marescialli a 56 per le guardie scelte, si sono ultimamente aggiunte le innovazioni sancite con la legge 17 aprile 1957, n. 260, nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa del

Corpo della Guardia di finanza, i cui limiti di età, già uguali a quelli dei pari grado della Arma dei carabinieri, sono stati aumentati di 4 anni per gli appuntati, di tre anni per i brigadieri e i vice brigadieri e di 2 anni per i marescialli capi o di alloggio.

Tutto ciò ha creato uno stato di disagio e di diffuso malcontento che, per motivi di giustizia perequativa e nell'interesse stesso del servizio, è necessario eliminare al più presto.

A tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge, i cui articoli 1 e 2 elevano i limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottufficiali e degli appuntati dei carabinieri nella

stessa anzicennata misura prevista per i pari grado della Guardia di finanza, portandoli quindi da 52 a 54 per i marescialli capi e di alloggio, da 50 a 53 per i brigadieri e vice brigadieri, da 48 a 52 per gli appuntati.

L'articolo 3 aumenta in proporzione i limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma.

L'articolo 4, infine, come disposto per la Guardia di finanza, stabilisce la decorrenza del provvedimento al 1° aprile 1957, prevedendo inoltre le modalità per la compensazione dell'eventuale maggiore spesa.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.

### Art. 2.

I limiti di età per il collocamento a riposo dei vice-brigadieri e degli appuntati dell'Arma dei carabinieri, di cui allo articolo 1 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono modificati in anni 53 per i vice-brigadieri ed in anni 52 per gli appuntati.

### Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottuffi-

ciali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.

### Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.

Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per età posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.